

N. 192/2018 / CIRCOLARE / Prot. 221.18 / FV

## AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI 09 novembre 2018

Alle aziende associate

## PUBBLICATA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ILLEGITTIMITA' DEGLI INDENNIZZI FISSATI DAL "JOB-ACT" NEI LICENZIAMENTI

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza n. 194 del 26 settembre 2018 della Corte Costituzionale che ha di fatto bocciato il risarcimento proporzionato alla sola anzianità di servizio previsto in favore dei lavoratori licenziati ingiustamente ed assunti con il così detto "contratto a tutele crescenti" (art. 3, comma 1° del D.lgs n. 23/2015).

L'art. 3 comma 1° del D.lgs n. 23/2015 (così come modificato dall'art. 3 della legge n. 96/2018) ha previsto che il datore di lavoro, qualora sia accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, è condannato a pagare un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.

La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 3 sopra richiamato, in quanto il meccanismo di risarcimento stabilito viola i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza.

Secondo la Corte Costituzionale il licenziamento illegittimo del lavoratore causa un pregiudizio allo stesso, che varia tuttavia in funzione di diversi fattori; l'anzianità di servizio del lavoratore in azienda è sicuramente uno di questi fattori, ma non può essere considerato in modo esclusivo. Il giudice deve poter considerare anche altri criteri, attingendo a quelli già previsti dalle norme preesistenti, come l'art. 8 della legge n. 604/1966 e l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), in modo da personalizzare il danno subito dal lavoratore. Gli altri criteri da utilizzare possono essere dati dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, dalle dimensioni dell'attività economica, dal comportamento e dalla condizione delle parti.

L'impatto di questa decisione sarà molto rilevante, in quanto da oggi tutti i giudizi non ancora conclusi, dovranno dare applicazione ai nuovi criteri. Vedremo se, nell'applicazione pratica della pronuncia, la restituzione di un ampio margine di discrezionalità al giudice garantirà, come ritiene la sentenza, una maggiore aderenza al principio di uguaglianza. Non è un esito affatto scontato: un meccanismo così discrezionale potrebbe infatti favorire l'applicazione di risarcimenti differenti in relazione a situazioni del tutto uguali sul piano sostanziale. La decisione produce poi anche un altro paradosso: le così dette "tutele crescenti" potrebbero diventare per il lavoratore più convenienti, in molte situazioni, rispetto al vecchio art. 18.

I funzionari dell'Area Lavoro sono a disposizione per fornire copia integrale della sentenza in esame.

Si informa, infine, che la presente circolare è consultabile all'interno del nostro portale <a href="http://www.confimiemilia.it/pubblicata-la-sentenza-della-corte-costituzionale-sullillegittimita-degli-indennizzi-fissati-dal-job-act-nei-licenziamenti/">http://www.confimiemilia.it/pubblicata-la-sentenza-della-corte-costituzionale-sullillegittimita-degli-indennizzi-fissati-dal-job-act-nei-licenziamenti/</a>

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi Responsabile

Area Lavoro-Relazioni Sindacali

Ing. Giovanni Gorzanelli

Presidente

Confimi Emilia

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA MODENA PARMA REGGIO EMILIA Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena Via Toscana 45/1 – 43123 Parma Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861 Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812 Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

